

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 9847/2026
Roma, lì, 13/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 301/26
LUCIANO IMPERIALI		UP - 05/03/2026
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		R.G.N. 43131/2025
IGNAZIO PARDO	- Relatore -	
GIUSEPPE NICASTRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato in ██████ il ██████

avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni e la nota spese presentate nell'interesse della parte civile
██████████ in data 27/02/2026;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Patscot che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'1 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 22 maggio 2024 riduceva la pena inflitta ad ██████████ in ordine ai delitti di rapina aggravata, lesioni personali e violenza sessuale allo stesso ascritti, con la riduzione per il rito abbreviato, ad anni otto, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 3000 di multa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to ██████████ deducendo, con il primo motivo, violazione



dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 88 cod. pen. ed alla capacità di intendere e volere dell'imputato; si deduceva in particolare che la perizia svolta nel corso di un separato giudizio svoltosi dinanzi al G.I.P. di Roma aveva concluso accertando a carico dell'imputato un disturbo da stress post-traumatico, dichiarandolo non capace di intendere e socialmente pericoloso; disposta la rinnovazione in appello dell'accertamento peritale nel presente giudizio, il dott. ██████ confermava la diagnosi ritenendo trattarsi di soggetto affetto da sindrome depressiva ed aspetti dissociativi complicati da abuso di alcol. Richiesti chiarimenti da parte del giudice di appello il perito depositava una integrazione di perizia che concludeva per la capacità di intendere e volere dell'imputato ma, tale valutazione, doveva ritenersi contraddittoria rispetto a quella operata dal perito del separato giudizio nonché in conflitto con la grave patologia psichiatrica accertata nell'elaborato, così che, il giudizio della Corte di appello, era in conflitto con gli accertamenti svolti nell'altro procedimento ed affetto da motivazione apparente sul punto.

Il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed alle attenuanti generiche posto che, accertata l'occasionalità della condotta, era da ritenersi contraddittoria la negazione del danno patrimoniale lieve a fronte della sottrazione di soli 30 euro.

In ogni caso, alla luce degli accertamenti svolti dai periti, avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche al fine di personalizzare la sanzione applicabile alle particolari condizioni patologiche dell'imputato, soggetto con vissuto particolarmente tragico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Ed invero il giudice di appello non ha omissso di motivare in ordine alla doglianza in punto incapacità di intendere e volere ma ha confutato la tesi dell'appellante sottolineando le conclusioni della perizia svolta in appello anche nella fase delle integrazioni. Inoltre, lo stesso Collegio di secondo grado, di fronte alle conclusioni del perito circa l'imputabilità, ha fatto correttamente riferimento alle modalità di consumazione dei fatti per concludere che le stesse appaiono non compatibili con la tesi difensiva, con una valutazione che appare priva dei dedotti vizi.

1.1. Occorre rammentare che, in tema di imputabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e



88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso (Sez. 6, n. 18458 del 05/04/2012, Bondì, Rv. 252686 - 01). Il tema è stato sviluppato anche in relazione ad altri aspetti dei vizi mentali essendosi affermato come ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, C., Rv. 286482 - 01).

1.2. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta la non fondatezza del motivo; ed invero posto che l'imputato nel corso delle indagini e del procedimento di primo grado appariva collaborativo ed ammetteva anche l'addebito, correttamente ai fini del riconoscimento del vizio di mente che nel caso in esame deriva da un disturbo post-traumatico e non da una patologia psichiatrica invalidante i giudici del merito hanno proceduto all'analisi completa delle modalità di esecuzione dei fatti che, per la loro accurata preparazione, per le modalità di esecuzione, per le cautele specifiche poste in essere dall'imputato durante la consumazione dei fatti e per le stesse particolari azioni attuate dopo l'esecuzione del rapporto sessuale violento e la sottrazione del denaro, non possono che fare escludere il difetto di capacità. In presenza di modalità dei fatti accuratamente predisposti, il difetto di capacità di intendere e volere deve essere verificato ed accertato solo nella sua assoluta certezza ed in presenza di grave patologia psichiatrica invalidante, senza che sindromi depressive o da stress post-traumatici possano giustificare una valutazione di non imputabilità di soggetti che risultino avere predisposto un programma criminoso dettagliato e portato a termine con



particolare accuratezza, indicativo, invece, di una precisa predeterminazione e predisposizione dei fatti.

Ne consegue l'infondatezza del motivo.

2. Gli altri motivi sono puramente reiterativi di doglianze già devolute all'analisi della Corte di appello che, con argomenti non censurabili nella presente sede perchè privi di qualsiasi illogicità ed esposti a pagina 3 della motivazione ha spiegato come per la particolare gravità dei fatti e l'entità delle lesioni e le sofferenze inferte, le attenuanti invocate non possano essere concesse.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Alla pronuncia consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Roma, 5 marzo 2026

IL CONSIGLIERE EST.

Ignazio Pardo

IL PRESIDENTE

Andrea Pellegrino

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,



l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza

IL PRESIDENTE

Andrea Pellegrino

